



# Fatturazione Elettronica in Italia ed evoluzione della Compliance IVA

RELATORI:

**Andrea Cortellazzo** - Dottore Commercialista in Padova e promotore della Rete d'Impresa Menocarta.net

**Giuseppe Ierace** - Dottore Commercialista in Catanzaro

3 maggio 2017

# PROGRAMMA

- INQUADRAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA: PILASTRI NORMATIVI E PRASSI DI RIFERIMENTO
- LA BEST PRACTICE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA IN ITALIA E GLI ATTUALI SCENARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B IN ITALIA
- LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI IVA VERSO LA NUOVA COMPLIANCE FISCALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DINAMICA OPZIONALE PREVISTA DAL D. LGS. 127/2015
- QUALI IMPATTI NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI E PER I CLIENTI?
  - Modifiche alle prassi di detrazione dell'IVA e delle dinamiche di utilizzo e rimborso del credito IVA
  - Ampliamento dello Split Payment e relativi effetti
  - Approccio organizzativo in tema di procedure contabili e amministrative



# L'INQUADRAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA: NORMATIVA E PRASSI

# RIFERIMENTI NORMATIVI

- **ART. 1 C. 209 - 214 L. 244/2007**
- **ART. 1 C. 325 LEGGE DI STABILITÀ 2013**
- **D.M. 17.06.2014**
- **CIRCOLARE 18/E/2014**
- **D.LGS. 127/2015 E RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

# **EVOLUZIONE NORMATIVA**

- **2004 EMANAZIONE D.M. 23.01.2014 E MODIFICHE ALL'ART. 21 D.P.R. 633/1972 LA FATTURA PUÒ AVERE FORMATO ELETTRONICO**
- **2013 RECEPIMENTO DIRETTIVA 45/2010/UE**
- **2013 EMANAZIONE NORME ATTUATIVE SULLA FATTURA ELETTRONICA P.A. GIÀ «PENSATA» DAL LEGISLATORE NEL 2007**

# Il contesto normativo in Italia



# **ART. 1 C. 209-214 L. 244/2007**

**INTRODUCE FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A. ASSIEME AL  
REGOLAMENTO 06.06.2013**



**L'EMISSIONE, LA TRASMISSIONE E L'ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE  
EMESSE NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEVE  
ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE IN FORMA ELETTRONICA**

# **ART. 1 C. 325 STABILITÀ 2013**

**RECEPISCE DIRETTIVA 2010/45/UE**



**PIENA EQUIPARAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA A QUELLA  
CARTACEA E SUA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE**

# **D.M. 17.06.2014**

- **NECESSITÀ DI GARANTIRE LE CARATTERISTICHE DI IMMUTABILITÀ, INTEGRITÀ, AUTENTICITÀ E LEGGIBILITÀ DEI DOCUMENTI**
- **RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE NELLA SCELTA DEI FORMATI E NELLA STESURA DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE, ATTI A GARANTIRE L'INTEGRITÀ, L'ACCESSO E LA LEGGIBILITÀ NEL TEMPO DEL DOCUMENTO**
- **REQUISITI DA GARANTIRE NEI PROCESSI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DI DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI A RILEVANZA TRIBUTARIA**

# CIRCOLARE 18/E/2014

**A - AUTENTICITÀ**

**DEVE PROVENIRE DAL FORNITORE NELLA  
FATTURA**

**I - INTEGRITÀ**

**NON DEVE AVER SUBITO MODIFICHE NEL  
CONTENUTO DAL MOMENTO DI EMISSIONE  
SINO ALLA RICEZIONE**

**L - LEGGIBILITÀ**

**DEVE ESSERE VISUALIZZABILE: TUTTE  
INFORMAZIONI RILEVANTI LEGGIBILI SU  
CARTA O VIDEO**

**FATTURAZIONE ELETTRONICA: DOCUMENTO CHE NON VIENE MAI  
MATERIALIZZATO DALL'EMISSIONE ALLA CONSERVAZIONE E DEVE  
RISPETTARE I REQUISITI A.I.L.**

# REQUISITI «A.I.L.»

## **AUTENTICITÀ E INTEGRITÀ:**

- **APPOSIZIONE FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE**
- **UTILIZZO SISTEMI EDI DI TRASMISSIONE;**
- **SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE PER COLLEGAMENTO AFFIDABILE TRA FATTURA E RELATIVA CESSIONE**

## **LEGGIBILITÀ:**

- **PUÒ ESSERE IL RISULTATO DI UNA CONVERSIONE CON SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE (ES. FORMATI XML O EDI)**
- **GARANTITA PER TUTTO IL PERIODO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIO**

# **SISTEMI DI CONTROLLO REQUISITI F.E.**

**DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER:**

- **GARANTIRE COLLEGAMENTO CERTO TRA OPERAZIONE IMPONIBILE IVA E FATTURA EMESSA (AUTENTICITÀ ED INTEGRITÀ)**
- **TENERE TRACCIA DOCUMENTI COLLEGATI RELATIVI AL CICLO DI FATTURAZIONE**

**ELEMENTI DA RICONCILIARE:**

- **AUTENTICITÀ: VERIFICA ESISTENZA DELL'ORDINE, CONFERMA DI AVVENUTA CONSEGNA, CONTROLLO INTESTATARIO FATTURA**
- **INTEGRITÀ: VERIFICA PREZZO, QUANTITÀ, TERMINI DI PAGAMENTO, IVA DOVUTA, P.I. CORRETTA**

# **SISTEMI DI CONTROLLO REQUISITI F.E.**

**ACCORDO**



**ANCHE IN ASSENZA DI ESPRESSA PREVISIONE SI RITIENE DEBBA ESSERE FORMALIZZATO POICHÉ LE PARTI DEVONO CONCORDARE:**

- **FORMATO DELLA F.E.**
- **SISTEMA DI TRASMISSIONE USATO**
- **METODI USATI PER GARANTIRE «A.I.L.»**
- **TEMPISTICHE**

# I requisiti della Fatturazione Elettronica

## FOCUS

MODALITÀ CHE GARANTISCONO  
I REQUISITI DELLA  
FATTURA ELETTRONICA

**PRIMA** - L'articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, prevedeva che l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica fossero *"rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità"* (cfr. circ. n. 45/E del 2005).

V  
S

**DOPO** – La circolare 18/E del 24/06/2014 dell' A.d.E. rimette al soggetto emittente l'**utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità**, richiamando a titolo esemplificativo tra le alternative:

- 1) sistemi di **CONTROLLO DI GESTIONE** che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- 2) la **FIRMA ELETTRONICA o SIGILLO DIGITALE** dell'emittente.

# REQUISITI FATTURA ELETTRONICA

## SCENARIO 1



IL SOGGETTO EMITTENTE  
GARANTISCE AUTENTICITÀ ED  
INTEGRITÀ ATTRAVERSO UN  
SISTEMA DI CONTROLLO DI  
GESTIONE CHE ASSICURI IL  
COLLEGAMENTO AFFIDABILE TRA  
FATTURA E OPERAZIONE  
IMPONIBILE IVA AD ESSA  
RIFERIBILE

## SCENARIO 2



IL SOGGETTO EMITTENTE  
GARANTISCE AUTENTICITÀ ED  
INTEGRITÀ DEI FLUSSI DI  
FATTURAZIONE ELETTRONICA  
ATTRAVERSO LA FIRMA  
ELETTRONICA QUALIFICATA O  
DIGITALE DELL'EMITTENTE

# **CIRCOLARE 18/E/2014**

## **DEFINISCE:**

- **REQUISITI FATTURA ELETTRONICA**
- **MODALITÀ CHE GARANTISCONO I REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA**

**N.B.: LA CIRCOLARE SOSTIENE L'IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI GESTIONE PER GARANTIRE I REQUISITI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E RIMETTE AL SOGGETTO EMITTENTE L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA RITENUTA PIÙ IDONEA A GARANTIRE I REQUISITI DI AUTENTICITÀ E INTEGRITÀ**

# **D.LGS. 127/2015**

**INTRODUCE TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI IVA E  
ATTIVAZIONE SU BASE VOLONTARIA DELLA FEB2B**

**NOVITÀ INTRODOTTE:**

- **DAL 01.01.2017 SOGEI METTE A DISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA GIÀ IN USO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.**
- **UTILIZZO STANDARD XMLPA 1.2 SIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE PER IL B2B**
- **CONFERMA VALIDITÀ DETTAMI DI PROCESSO EVIDENZIATI NELLA CIRCOLARE 18/E/2014**
- **SISTEMA DI INCENTIVI PER SOGGETTI CHE ADOTTERANNO FEB2B A PARTIRE DAL 01.01.2017**

# Cosa cambia dal 1° gennaio 2017? Nuovi adempimenti fiscali, incentivi e nuove opportunità da cogliere

A partire dal 1° gennaio 2017 entrano in vigore in Italia il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 193/2016.

Si tratta di due normative correlate che coinvolgeranno la **totalità delle imprese** nell'ambito della trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive oltre che delle bollette doganali e delle liquidazioni iva periodiche.

Entrambi i provvedimenti sono accomunati dalle **stesse regole tecniche** di riferimento emanate con il **Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.



D.Lgs.  
127/2015



D.Lgs.  
193/2016



Prov.  
A.d.E.  
182070  
182017

# Cosa cambia dal 1° gennaio 2017? Nuovi adempimenti fiscali, incentivi e nuove opportunità da cogliere



I contribuenti avranno **tempo fino al 31 dicembre 2016** per scegliere se esercitare l'opzione al D.Lgs. 127/2015 o adeguarsi alle previsioni del D.L. 193/2016.

Si tratta apparentemente di due normative molto simili, ma nella sostanza **le differenze che le contraddistinguono sono alquanto rilevanti per le imprese.**

**Quale è la scelta migliore per l'impresa?**

D.Lgs.  
127/2015

D.Lgs.  
193/2016

Provv.  
A.d.E.  
182070  
182017

# D.LGS. 127/2015 VS. D.L. 193/2016

D.LGS. 127/2015

D.L. 193/2016

TRASFERIMENTO TELEMATICO  
ELENCHI FATTURE ATTIVE E  
PASSIVE, VARIAZIONI E RICEVUTE  
DOGANALI PER IL 2017 DUE  
COMUNICAZIONI SEMESTRALI: 25  
LUGLIO E FINE FEBBRAIO 2018.  
LE FATTURE ELETTRONICHE  
INVIATE TRAMITE SDI POSSONO  
NON ESSERE INSERITE IN QUESTI  
ELENCHI

# **D.LGS. 127/2015 VS. D.L. 193/2016**

**ART. 1 C. 2 D.LGS. 127/2015**

**D.L. 193/2016 E  
ARTT. 4 E 21 D.L. 78/2010**

**POSSIBILITÀ DI ESERCITARE  
TRASMISSIONE TELEMATICA  
ALL'AdE DEI DATI DI TUTTE LE  
FATTURE E DELLE RELATIVE  
VARIAZIONI, ANCHE MEDIANTE IL  
SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)**

# D.LGS. 127/2015 VS. D.L. 193/2016

## ARTT. 3 E 4 D.LGS. 127/2015

### SEMPLIFICAZIONI FISCALI:

- **NO INTRA2 (ACQUISTI)** E BLACKLIST;
- PER IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI ELIMINAZIONE SCRITTURE OBBLIGATORIE IVA

### INCENTIVI:

- RIMBORSI IVA PRIORITARI
- RIDUZIONE DI 2 ANNI PERIODO ACCERTAMENTI FISCALI CON TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

## ART. 4 C. 4 D.L. 193/2016

PREVEDE SOLO LE SEGUENTI  
SEMPLIFICAZIONI FISCALI:

- **NO INTRA2 (ACQUISTI)**
- NO BLACKLIST

NON SONO PREVISTI INCENTIVI


# **BEST PRACTICE FATTURA ELETTRONICA P.A.**

- **FORMATO XMLPA E SUA EVOLUZIONE VERSO GLI STANDARD INTERNAZIONALI PER L'INTEROPERABILITÀ**
- **SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) E RELATIVA VALIDAZIONE FLUSSI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**
- **REQUISITI PREVISTI DA CIRCOLARE 18/E/2014**

## **ART. 1 C. 209-214 L. 244/2007**

**L'EMISSIONE, TRASMISSIONE, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE EMESSE NEI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, NONCHÉ CON LE AMMINISTRAZIONI AUTONOME, ANCHE SOTTO FORMA DI NOTA, CONTO, PARCELLA E SIMILI, DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE IN FORMA ELETTRONICA, CON L'OSSERVANZA DEL D.LGS. 52/2004, E DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, DI CUI AL D.LGS. 82/2005, POI MODIFICATO DAL D.LGS. 179/2016**

# TEMPISTICHE DI ADOZIONE




# **GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA P.A.**

- **LA GENERAZIONE DEVE AVVENIRE IN FORMATO X(STENSIBLE) M(ARKUP) L(ANGUAGE), NON CONTENENTE MACROISTRUZIONI O CODICI ESEGUIBILI TALI DA ATTIVARE FUNZIONALITÀ CHE POSSANO MODIFICARE GLI ATTI, I FATTI O I DATI RAPPRESENTATI (ART. 1 C. 1 E ALLEGATO «A» PUNTO 1 REGOLAMENTO)**
- **PER FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE UN DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XML, SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE (ART. 21 C. 3 D.P.R. 633/1972 E PUNTO 2 C. 2 REGOLAMENTO)**

# MODALITÀ DI TRASMISSIONE

- **PEC: COME ALLEGATO AL MESSAGGIO. POSSONO ESSERCI PIÙ ALLEGATI. NON È NECESSARIO UN PARTICOLARE ACCREDITAMENTO (MAX 30MB) SDI01@PEC.FATTURAPA.IT**
- **MODELLO “WEB SERVICE” FRUIBILE ATTRAVERSO PROTOCOLLO HTTPS (MAX 5 MB)**
- **SISTEMA PUBBLICO DI COOPERAZIONE (SDI COOP): UN SOLO FILE ALLA VOLTA. PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI SERVIZIO**
- **PROTOCOLLO FTP**
- **PORTALE WWW.FATTURAPA.GOV.IT**

# SISTEMA DI INTERSCAMBIO



# SISTEMA DI INTERSCAMBIO





# **LA BEST PRACTICE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA IN ITALIA E GLI ATTUALI SCENARI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B IN ITALIA**

# **SCENARI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B**

- **RUOLO DI SOGEI E DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)**
- **INCENTIVI FISCALI DALL'1.1.2017**
- **DIVERSE FASI DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA**
- **INTEGRAZIONE DEI FORNITORI CON I CLIENTI TRAMITE FATTURAZIONE ELETTRONICA**
- **IMPORTANZA DELLA SUPPLY CHAIN FINANCE**
- **RUOLO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E INTEGRAZIONE CON LA DINAMICA DEGLI INCASSI E PAGAMENTI**
- **RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA VALIDAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.LGS. 127/2015**

# **RUOLO DI SOGEI E SDI**

- **IL CONTRIBUENTE CHE DECIDERÀ DI ESERCITARE L'OPZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 127/2015 POTRÀ UTILIZZARE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) PER SCAMBIARE LE FATTURE ELETTRONICHE CON I PROPRI CLIENTI E L'AdE ACQUISIRÀ AUTOMATICAMENTE I DATI DELLE FATTURE**
- **IL CONTRIBUENTE POTRÀ EVITARE IN PARTE O IN TOTO L'ADEMPIMENTO DI TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE**

# INCENTIVI FISCALI

- **IL CONTRIBUENTE ACCEDERÀ AI BENEFICI STABILITI ALL'ART. 3 D.LGS. 127/2015 TRA CUI I RIMBORSI PRIORITARI CREDITO IVA ENTRO 3 MESI DALLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE OLTRE ALLA RIDUZIONE DI 2 ANNI DEI TEMPI DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AdE QUALORA RICEVA ED EFFETTUI I PAGAMENTI DELLE LORO FATTURE EMESSE E RICEVUTE IN MODALITÀ TRACCIATA**
- **I CONTRIBUENTI DI MINORI DIMENSIONI (< 200.000 EURO FATTURATO) SARANNO ESENTATI DALLA TENUTA DELLE REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE IVA E DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ IVA**

# **INVIO E RICEZIONE FEB2B**

**LE FATTURE ELETTRONICHE IN FORMATO XML, FATTE TRANSITARE ATTRAVERSO IL SDI POTRANNO ESSERE INVIATE E RECAPITATE AL CLIENTE:**

- **TRAMITE PEC**
  - **INSERENDO NEL TRACCIATO XML IL CODICE DESTINATARIO DI 7 CIFRE**
- IL CODICE DESTINATARIO VIENE ATTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE DAL SDI NELLA FASE DI ACCREDITAMENTO DEL CANALE DI RICEZIONE.**

**IL CANALE DI RICEZIONE PUÒ ESSERE ATTIVATO DA:**

- **INTERMEDIARIO CHA A SUA VOLTA TRASMETTERÀ IL DOCUMENTO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE**
- **DIRETTAMENTE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE**

# MODALITÀ DI TRASMISSIONE

- **PEC: COME ALLEGATO AL MESSAGGIO. POSSONO ESSERCI PIÙ ALLEGATI. NON È NECESSARIO UN PARTICOLARE ACCREDITAMENTO (MAX 30MB) SDI01@PEC.FATTURAPA.IT**
- **MODELLO “WEB SERVICE” FRUIBILE ATTRAVERSO PROTOCOLLO HTTPS (MAX 5 MB)**
- **SISTEMA PUBBLICO DI COOPERAZIONE (SDI COOP): UN SOLO FILE ALLA VOLTA. PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI SERVIZIO.**
- **PROTOCOLLO FTP**
- **PORTALE WEB WWW.FATTURAPA.GOV.IT**


# MODALITÀ DI RICEZIONE

- **PEC: COME ALLEGATO AL MESSAGGIO. POSSONO ESSERCI PIÙ ALLEGATI. NON È NECESSARIO UN PARTICOLARE ACCREDITAMENTO (MAX 30MB) SDI01@PEC.FATTURAPA.IT**
- **MODELLO “WEB SERVICE” FRUIBILE ATTRAVERSO PROTOCOLLO HTTPS (MAX 5 MB)**
- **SISTEMA PUBBLICO DI COOPERAZIONE (SDI COOP): UN SOLO FILE ALLA VOLTA. PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI SERVIZIO.**
- **PROTOCOLLO FTP**

# I vantaggi della Fatturazione Elettronica



# INVIO E RICEZIONE FEB2B





# LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

# RIORGANIZZAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI

- *SPLIT PAYMENT*
- NUOVA IMPOSTAZIONE DEI CONTROLLI FISCALI
- SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 127/2015
- DICHIARAZIONI FISCALI PRECOMPILATE: LA DICHIARAZIONE IVA
- IMPATTI NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

# **SPLIT PAYMENT**

**INNOVATIVO METODO DI VERSAMENTO DELL'IVA**



**CONTRASTO ALL'EVASIONE E MIGLIORAMENTO DEL  
GETTITO**


# SPLIT PAYMENT

## FUNZIONAMENTO



### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

- RICEVE FATTURA ELETTRONICA CON IVA E DICITURA «SPLIT PAYMENT»
- PAGA SOLO IMPONIBILE



VERSA L'IVA DIVENUTA ESIGIBILE SECONDO DIVERSE MODALITÀ:

1. NELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA SE SOGGETTO PASSIVO
2. ENTRO IL 16 DI CIASCUN MESE O GIORNALMENTE SE SOGGETTO NON PASSIVO

# **SPLIT PAYMENT**

**Il DL 50/2017 ha esteso lo split payment anche a:**

- Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto.**
- Le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali.**
- Le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.**

**N.B.: a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 17 del DPR 633/72 le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte (liberi professionisti).**

# **SPLIT PAYMENT**

## **RIMBORSI IVA**



**I RIMBORSI ANNUALI O PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO RICHIESTI DAI CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA INDIVIDUATA DALL'ART. 1, SONO ESEGUITI IN VIA PRIORITARIA RISPETTO AGLI ALTRI RIMBORSI PREVISTI DALL'ART. 30 D.P.R. 633/1972 RELATIVI ALLO STESSO PERIODO DI RIFERIMENTO**

**IL RIMBORSO PRIORITARIO È EROGATO PER UN AMMONTARE NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DELL'IMPOSTA RIFERITA ALLE OPERAZIONI ESEGUITE CON SPLIT PAYMENT**

# **SANZIONI**

- **30% DELL'IMPORTO NON VERSATO NEI CONFRONTI DELL'ENTE CHE OMETTE**
- **DAL 90% AL 180% DELL'IMPOSTA PER L'OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE**

# **RIORGANIZZAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI**

**I NUOVI CONTROLLI FISCALI IVA CON LA FEB2B**



**CONTROLLI PREVENTIVI**



**MIGLIOR RAPPORTO CON IL FISCO**

# **NUOVI CONTROLLI IVA**

**IL D. LGS. 127/2015 CHE HA INTRODOTTO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B HA PREVISTO ALL'ART. 1 C. 5, NUOVE MODALITÀ PER IL CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEFINITE DAL D.M. 4.8.2016 E DAI PROVVEDIMENTI NN. 182017 E 182070 DEL 28.10.2016**

# Gli Adempimenti IVA e la «Quadratura» dei dati

#	Tipo Adempimento	Dati Trasmessi	Periodicità (Minima)	Canale	Quadratura SOGEI
1)	Invio Periodico Liquidazioni	Saldo a credito/debito del periodo	Trimestrale	SDI	2) a) / 3) a)
2) a)	DTE Fatture emesse nel periodo	Dettagli analitici singole fatture emesse	Trimestrale	SDI	1) / 2) b)
2) b)	<i>(lato clienti terzi)</i> DTR Fatture ricevute nel periodo	Dettagli analitici singole fatture ricevute da parte cliente	Trimestrale	SDI	2) a)
3) a)	DTR Fatture ricevute e registrate nel periodo	Dettagli analitici singole fatture ricevute/registrate	Trimestrale	SDI	1) / 3) b)
3) b)	<i>(lato fornitori terzi)</i> DTE Fatture emesse nel periodo	Dettagli analitici singole fatture ricevute da parte fornitore	Trimestrale	SDI	3) a)
4)	Dichiarazione Annuale IVA	Saldi annuali	Annuale	Entratel	1) 2) a) / 3) a)

# **NUOVI CONTROLLI IVA – D.M. 5.8.2016**

**AdE UTILIZZA I DATI DELLE FATTURE ACQUISITI ANCHE  
MEDIANTE LO SDI PER EFFETTUARE CONTROLLI INCROCIATI**



**L'AdE PROVVEDE AD INFORMARE IL CONTRIBUENTE, IN VIA TELEMATICA,  
DEGLI ESITI DEI CONTROLLI OVE RILEVANTI NEI SUOI CONFRONTI**

**L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A DISTANZA NON FA VENIR MENO IL POTERE DI  
ACCERTAMENTO**

# PROVVEDIMENTO 182070 E 182017

DATI ACQUISITI SONO UTILIZZATI DALL'AdE PER CONTROLLARE COERENZA E PREDISPORRE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IVA



NONCHÉ AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEI SOGGETTI CHE LI HANNO TRASMESSI



NONCHÉ ESEGUIRE ANALISI SELETTIVE PER INDIVIDUARE I SOLI SOGGETTI CHE POSSEGGONO I REQUISITI FISSATI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI FISCALI

# DL 50/2017

**NUOVE PRASSI OPERATIVE CHE CONFERMANO UNA STRATEGIA DI RAFFORZAMENTO ED INNOVAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA IN OTTICA DI “LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE”.**



**DETRAZIONE DELL’IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE DI RIFERIMENTO (30 APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO)**



**RIDUZIONE A 5.000 € IL LIMITE AL DI SOPRA DEL QUALE I CREDITI DI IMPOSTA POSSONO ESSERE USATI IN COMPENSAZIONE SOLO ATTRAVERSO IL VISTO DI CONFORMITÀ**

# **SEMPLIFICAZIONI D.LGS. 127/2015**

**NON SOLO SEMPLIFICAZIONI MA ANCHE INCENTIVI**

A large, hollow, downward-pointing arrow is centered below the first text box, pointing towards the second text box.

**FATTURA ELETTRONICA E TRACCIABILITÀ PAGAMENTI =  
RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO**

# SEMPLIFICAZIONI D.LGS. 127/2015

**NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DAL 2017**



**ART. 4 D.L. 193/2016:**

- **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE**
- **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA**

# **OPZIONE D.LGS. 127/2015**

**EVITA TRASMISSIONE DATI DELLE FATTURE  
GIÀ TRANSITATE PER LO SDI**

A large, hollow, downward-pointing arrow is positioned centrally between the two text boxes, indicating a flow or consequence from the top box to the bottom box.

**ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE**

# INCENTIVI D.LGS. 127/2015

D.LGS. 127/2015 ART. 4 – D.M. 4.8.2016 ART. 5

L'AdE REALIZZA IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DI:

- A) ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
- B) IMPRESE AMMESSE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA DI CUI ALL'ART. 18 D.P.R. 600/1973;
- C) LIMITATAMENTE ALL'ANNO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ E AI DUE ANNI SUCCESSIVI, IMPRESE CHE SUPERANO I LIMITI DI RICAVI INDICATI NELL'ART. 18 D.P.R. 600/1973



IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA  
PREVEDE MESSA A  
DISPOSIZIONE INFORMAZIONI  
NECESSARIE PER:

- LIQUIDAZIONI PERIODICHE
- DICHIARAZIONE ANNUALE IVA



VENGONO MENO:

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE  
CONTABILE

OBBLIGO DI APPOSIZIONE VISTO DI  
CONFORMITÀ

CONDIZIONE:

FEB2B ATTIVA E PASSIVA,  
CORRISPETTIVI TELEMATICI

# INCENTIVI D.LGS. 127/2015

**D.LGS. 127/2015 ART. 3 – D.M. 4.8.2016 ART. 3**  
**CHI OPTA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E SUSSISTENDONE I**  
**PRESUPPOSTI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**



## **RIMBORSI IVA PRIORITARI**

- ENTRO 3 MESI DALLA DICHIARAZIONE
- ANCHE IN ASSENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 30 C. 3



## **RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO:**

**IL D.L. 193/2016 HA INNALZATO LA RIDUZIONE PORTANDOLA A 2 ANNI**

## **CONDIZIONE:**

**EFFETTUARE INCASSI E PAGAMENTI SUPERIORI AI 30 EURO CON SISTEMI TRACCIABILI, BONIFICO, ASSEGNI NON TRASFERIBILI, CARTE DI CREDITO E DEBITO**

# **DICHIARAZIONI FISCALI PRECOMPILATE**

**DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA  
DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**



**SEMPLIFICAZIONI FUTURE MA NON TROPPO**

# **IMPATTO STUDI PROFESSIONALI**

**NUOVE REGOLE E NUOVE OPPORTUNITÀ**



**INNOVARE PER COMPETERE**

# **IMPATTO STUDI PROFESSIONALI**

## **SCENARI NORMATIVI**




- **SEMPLIFICAZIONE NORME CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA**
- **FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.**
- **FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B**
- **NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI TELEMATICI**
- **CORRELATE AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

# IMPATTO STUDI PROFESSIONALI

**NUOVI ADEMPIMENTI = NUOVE OPPORTUNITÀ**



**POTREBBE ESSERE IL  
NOSTRO CLIENTE A  
CHIEDERE:  
«VORREI EMETTERE  
FEB2B, MI AIUTA?»**




**POTREMMO ESSERE NOI A  
PROPORRE AL NOSTRO  
CLIENTE IL SERVIZIO DI  
FATTURAZIONE**

# IMPATTO STUDI PROFESSIONALI

**NUOVI ADEMPIMENTI = NUOVE OPPORTUNITÀ = NUOVE  
CONOSCENZE**



**È NECESSARIO FORMARSI E  
FORMARE I PROPRI  
COLLABORATORI**



**È NECESSARIO RIVEDERE  
L'ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  
DI LAVORO CONSIDERANDO:**


- NUOVI SERVIZI
- AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

# IMPATTO STUDI PROFESSIONALI

**DIGITAL TRASFORMATION**



**STA CAMBIANDO IL  
MODELLO DI LAVORO  
DELLA NOSTRA  
CATEGORIA**



**ADEGUARSI A:**

- **NUOVO RAPPORTO CON IL FISCO**
- **CONTABILITÀ E DICHIARATIVI PRECOMPILATI**

# IMPATTO STUDI PROFESSIONALI

## ALCUNI SPUNTI DI SOPRAVVIVENZA



- CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
- CONTROLLO DI GESTIONE, COMPLIANCE DI PROCESSO
- SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA, AUTOMAZIONE CONTABILITÀ
- GESTIONALE INTEGRATO CON L'AZIENDA CLIENTE
- CONDIVISIONE INFORMAZIONI CON IL CLIENTE E COMUNICAZIONE


# **IMPATTO STUDI PROFESSIONALI**

**SIETE DISPOSTI AL CAMBIAMENTO?**




**IL MOMENTO GIUSTO PER CAMBIARE È ADESSO!**

# Focus CERTIFICAZIONE PROCESSO FeB2B



## FASE 1 – Certificazione PROCESSO





Grazie per l'attenzione

Andrea Cortellazzo

e-mail: [cortellazzo.jr@cortellazzo-soatto.it](mailto:cortellazzo.jr@cortellazzo-soatto.it)

Twitter: @ACortellazzoJr



## CIRCOLARE N.1/E



Direzione Centrale Accertamento

***OGGETTO: Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti***

**INDICE**

Premessa .....	3
1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione.....	5
2. Dato relativo al “numero” del documento.....	7
3. Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”.....	7
4. Ulteriori chiarimenti.....	8
5. Chiarimenti relativi alla “ <i>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute</i> ” di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).....	10
6. Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).....	12

## **Premessa**

L'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.

In attuazione della delega, l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Inoltre, gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l'opzione invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.

L'opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui viene esercitata.

Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l'opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (vedi [provvedimento prot. n. 212804](#) del 1 dicembre 2016 del Direttore dell'Agenzia).

L'opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998) suo delegato, tramite un apposito servizio *on-line* presente sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area "[Fatture e corrispettivi](#)". Nella stessa area del sito è presente una pagina dedicata di [informazione e assistenza on-line](#).

Il 28 ottobre scorso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, è stato emanato il

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. 182070) *“Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”* che ha definito, tra l’altro:

- quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate a seguito dell’esercizio dell’opzione;
- il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati;
- le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture.

Tali indicazioni sono contenute nelle **specifiche tecniche** allegate al provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione della trasmissione.

Il contribuente, o il suo intermediario ai sensi del citato d.P.R. n. 322/1998 ha a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate previa autenticazione (credenziali rilasciate dall’Agenzia, CNS, identità *SPID*), per compilare e inviare la comunicazione in argomento.

Alternativamente, il contribuente o il suo intermediario, possono utilizzare software di mercato per predisporre il file, nel formato *xml* definito dalle citate specifiche tecniche, ed effettuare la trasmissione.

Al riguardo, si evidenzia che:

a) le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi - articolo 24 comma 2 d.P.R. 633/72);
- fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio (vedi infra § 5, lett. c) e d);
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

I soggetti che esercitano l’opzione per l’invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle “schede carburante” di cui d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444);

b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto;

- c) lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica, come descritto nel documento Excel denominato “[Rappr.Tab-XMLdati-fattura.xls](#)”, contiene i riferimenti all’analoga rappresentazione del formato *xml* del file “Fattura elettronica” oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio

Al riguardo, si ritiene utile chiarire che le regole di compilazione della comunicazione – descritte nel suindicato file Excel e nelle “[specifiche tecniche](#)”, entrambi allegati al provvedimento del 28 ottobre 2016 – consentono al contribuente (o al suo intermediario, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto. Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni riferite alla “tipologia di operazione” ai fini IVA che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, occorre specificare la “natura” dell’operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l’imposta. Anche in questo caso, il tracciato riporta le casistiche delle “annotazioni” che sono stabilite dalle norme e che sono già utilizzate per la compilazione della “fattura elettronica PA”.

Tanto premesso, si forniscono di seguito primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione del file dei “Dati fattura” (tracciato *xml*) da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

## 1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione

### a) *Indicazioni per le “Fatture emesse”*

Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni (cfr., pagina 18 delle specifiche tecniche “*Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l’imposta in fattura.*”).

Nel dettaglio:

- operazioni **escluse**: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “**NI - escluse ex art. 15**”.
- operazioni **non soggette**: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta

- ad esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2 - non soggette”.

- Operazioni **non imponibili**: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N3 – non imponibile”.
- Operazioni **esenti**: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N4 – esente”.
- Operazioni soggette a **regime del margine/IVA non esposta in fattura**: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti), come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura”.

In particolare, il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (**articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972**) dalle *agenzie di viaggio e turismo*. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (articolo 21, comma 6, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972).

Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato “ImponibileImporto” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).

- Operazioni soggette a **inversione contabile/reverse charge**: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”.
- Operazioni soggette a **modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA**: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – IVA assolta in altro stato UE”.

Più nel dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:

- **vendite a distanza** (disciplinate dall’articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno

precedente o superiori in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;

- **prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici** (disciplinate dall'articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall'articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore "0" il campo "Aliquota" e quello "Imposta" e riporta nel campo "Natura" il valore "N7".

Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l'assolvimento dell'IVA avviene in un altro Stato UE.

*b) Indicazioni per le "Fatture ricevute"*

Per le fatture ricevute il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "**inversione contabile (reverse charge)**", oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".

## 2. Dato relativo al "numero" del documento

*a) Indicazioni per le "Fatture emesse"*

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un "*numero progressivo che la identifichi in modo univoco*". Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo "Numero" riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.

*b) Indicazioni per le "Fatture ricevute"*

Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore "0" (cfr., pagina 17 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento "*Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con 0*").

## 3. Dati relativi ai campi "detraibile" e "deducibile"

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (cfr., pagina 11 delle specifiche tecniche "*Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall'Iva*"). A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

#### 4. Ulteriori chiarimenti

##### a) *Compilazione dei campi "Stabile organizzazione" e "Rappresentante fiscale"*

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui **questi siano presenti** (e quindi riportati in fattura).

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

✓ stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione

oppure

✓ rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.

##### b) *Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali)*

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

##### c) *Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture*

L'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di

importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

*d) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne)*

In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.

Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati **una sola volta** nella specifica sezione dei *documenti ricevuti*, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (*inversione contabile/reverse charge*) e **compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”**.

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l’IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati **una sola volta** nella specifica sezione dei *documenti ricevuti*.

*e) Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie*

In caso di **cessione di beni** a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l’operazione è “non imponibile” e, pertanto, va compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”.

Qualora si tratti invece di **prestazione di servizi**, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo “Natura” va compilato con la codifica “N2”.

*f) Regime forfettario ex lege n. 398/91*

Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:

- ✓ **devono trasmettere i dati delle fatture emesse,**

- ✓ non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

**5. Chiarimenti relativi alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)**

L’articolo 4 del decreto-legge in commento ha profondamente modificato la disciplina del cosiddetto “spesometro” (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Nella formulazione attuale, l’articolo 21 dispone l’obbligo della comunicazione - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre - dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate.

Al riguardo, i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015) – valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

Si coglie l’occasione per evidenziare che anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/15 possono sfruttare il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate. Come già chiarito in precedenza, nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.

Infine, si ritiene che i seguenti soggetti siano esclusi, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione di cui al novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010:

*a) Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane*

L’articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che «*Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*».

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 ha modificato l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 esonerando dall'obbligo di comunicazione ivi disciplinato i soli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, «*situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*».

Pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui alla norma citata devono assolvere l'obbligo di comunicazione in esame, in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 a loro applicabile.

Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli.

Si ricorda infine, per completezza, che questi ultimi hanno comunque la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, nel qual caso, ovviamente, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.

#### *b) Amministrazioni pubbliche*

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L'esonero è conseguenza dell'obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

#### *c) Soggetti in regime forfetario - articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190*

I soggetti che accedono al regime forfetario non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

#### *d) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi") – di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*

I contribuenti che svolgo attività d'impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del "regime dei minimi" e che lo mantengono fino alla scadenza, non annotano le fatture, non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA; conseguentemente sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

**6. Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)**

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

- ✓ i dati delle sue fatture;
- ✓ i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- ✓ i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

Roma, 07 febbraio 2017

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

*firmato digitalmente*

# **MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI**

***VERSIONE 1.0***

<b>1. FORMATO DEI DATI DELLE FATTURE E DELLA COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2. NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE</b>	<b>5</b>
2.1 FILE <i>DATIFATTURA</i>	5
2.2 FILE <i>COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE</i>	6
2.3 FILE COMPRENDENTE <i>DATIFATTURA</i> E <i>COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE</i>	8
<b>3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FILE AL SISTEMA RICEVENTE</b>	<b>9</b>
3.1 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET	9
3.2 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP	10
3.3 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP	11
3.4 INVIO TRAMITE INTERFACCIA WEB	11
3.5 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE NOTIFICHE DI ESITO	12

## 1. FORMATO DEI DATI DELLE FATTURE E DELLA COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate:

- nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture", con riferimento ai dati delle fatture emesse e ricevute;
- nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione", con riferimento ai dati della comunicazione IVA periodica con prospetto di liquidazione (di seguito, anche comunicazione).

Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell'Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi" (v. paragrafo 3.4), il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 3 maggio tali regole saranno applicate anche alla ricezione dei file datifattura trasmessi in seguito all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo numero 127 del 5 agosto 2017.

### 1. Firma elettronica qualificata:

- il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche;
- i formati ammessi per firmare elettronicamente il file sono i seguenti:
  - o **CAAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
  - o **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- nell'ambito del formato di firma XML l'unica modalità accettata è quella "enveloped"; inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference;
- il Sistema Ricevente verifica la valorizzazione dell'attributo "signing time" che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento.

### 2. Firma basata su certificati Entrate

il certificato di firma elettronica viene rilasciato al titolare o persona giuridica ed emesso dalla Certification Authority (CA) intestata alla Agenzia delle Entrate; il formato ammesso per firmare elettronicamente il file è PKCS#7 in modalità "signed data" con struttura aderente alla specifica RFC 2315.

### 3. Sigillo dell'Agenzia delle Entrate

si tratta di una firma XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate; questo tipo di firma è ammesso solo per le modalità di trasmissione di cui al successivo paragrafo 3.4.

## 2. NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE

### 2.1 FILE DATIFATTURA

I dati delle fatture devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato XML contenente i dati relativi ad una o più fatture emesse anche verso più cessionari/committenti oppure a una o più fatture ricevute anche da più cedenti/prestatori, secondo quanto specificato nell’allegato “*Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture*”;
- b) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a)<sup>1</sup>; il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

Nel caso a) il **nome del file** deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

dove:

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l’identificativo univoco del responsabile della trasmissione, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all’estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
  - ✓ 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
  - ✓ 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la tipologia file è rappresentata dal valore fisso “DF”;
- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

---

<sup>1</sup> Nel caso di canale “ftp” non è possibile utilizzare file compressi (vedi par. 3)

L'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore ".xml" (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure ".xml.p7m" (nei casi di firma CAdES-BES e PKCS#7).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento, e tra il terzo ed il quarto elemento del nome file è il carattere *underscore* ("\_"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_DF\_00001.xml*

*IT9999999999\_DF\_00002.xml*

Nel caso b) il **nome del file** deve rispettare la stessa nomenclatura del caso a) e l'estensione del file può essere solo .zip.

È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file XML in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

La sola tipologia di firma che può essere apposta al file compresso è **CAdES-BES** (v. punto 1 del paragrafo 1). L'estensione del file firmato assume il valore ".zip.p7m".

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_DF\_00001.zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

*ITAAABBB99T99X999W\_DF\_00002.xml*

*ITAAABBB99T99X999W\_DF\_00003.xml*

Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

## 2.2 FILE COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

I dati delle comunicazioni devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato XML contenente i dati della comunicazione relativa al soggetto dichiarante, secondo quanto specificato nell'allegato "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione*";
- b) un file in formato compresso contenente uno o più file del tipo descritto nel punto a); il formato di compressione accettato è il formato ZIP<sup>2</sup>.

Nel caso a) il **nome del file** deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

<sup>2</sup> Nel caso di canale "ftp" non è possibile utilizzare file compressi (vedi par. 3)

dove:

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
  - ✓ 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
  - ✓ 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la tipologia file è rappresentata dal valore fisso "LI";
- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

L'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore ".xml" (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure ".xml.p7m" (nei casi di firma CAdES-BES e PKCS#7).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento, e tra il terzo ed il quarto elemento del nome file è il carattere *underscore* ("\_"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_LI\_00001.xml*  
*IT9999999999\_LI\_00002.xml*

Nel caso b) il **nome del file** deve rispettare la stessa nomenclatura del caso a) e l'estensione del file può essere solo .zip.

È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file XML in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

La sola tipologia di firma che può essere apposta al file compresso è **CAdES-BES** (v. punto 1 del paragrafo 1). L'estensione del file firmato assume il valore ".zip.p7m".

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_LI\_00001.zip*  
che al suo interno contiene, a titolo di esempio  
*ITAAABBB99T99X999W\_LI\_00002.xml*  
*ITAAABBB99T99X999W\_LI\_00003.xml*

Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

### 2.3 FILE COMPRENDENTE DATIFATTURA E COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Possono essere trasmessi file compressi in formato ZIP contenenti sia file dati fattura (nel formato XML di cui al punto a) del paragrafo 2.1), sia file comunicazioni (nel formato XML di cui al punto a) del paragrafo 2.2).

Il **nome del file** compresso deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

dove:

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
  - ✓ 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
  - ✓ 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la tipologia file è rappresentata dal valore fisso "FL";
- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

L'estensione del file può essere solo .zip.

Il file compresso (.zip) può non essere firmato se tutti i file XML in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

La sola tipologia di firma che può essere apposta al file compresso è **CADES-BES** (v. punto 1 del paragrafo 1). L'estensione del file firmato assume il valore ".zip.p7m".

Es.: *ITAAABBB99T99X999W\_FL\_00001.zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

*ITAAABBB99T99X999W\_LI\_00001.xml*

*ITAAABBB99T99X999W\_DF\_00001.xml*

Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

### **3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FILE AL SISTEMA RICEVENTE**

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

L’autorizzazione alla trasmissione, per i canali diversi dall’interfaccia web, è verificata mediante i certificati di firma elettronica, a prescindere dal canale utilizzato per il trasporto dei file e dei soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno sottoscritto gli accordi di servizio per l’accreditamento.

Non è possibile trasmettere i file *datifattura* e i file *comunicazione IVA* periodica con prospetto di liquidazione attraverso la piattaforma Desktop telematico. Tale piattaforma può essere, invece, utilizzata per l’apposizione della firma basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate ai file e, solo per il file *comunicazione*, anche per il controllo.

Le informazioni sulle modalità di accreditamento dei canali di trasmissione sono disponibili sul sito internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), nell’area *Strumenti – Accreditare il canale*.

#### **3.1 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET**

Il Sistema Ricevente mette a disposizione su rete Internet un *web service*, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.

La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Questa modalità permette la trasmissione di un solo file alla volta.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto su canale cifrato TLS 1.2;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism);

- WSDL (Web Services Description Language) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;
  - mutua autenticazione e autorizzazione basata sull'utilizzo di certificati.
- Questa modalità di trasmissione prevede:
- la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio;
  - la gestione di certificati per l'accreditamento.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio*; tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema Ricevente ed il flusso delle informazioni relative alle notifiche.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sistema Ricevente procede alla "qualificazione" del sistema chiamante con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Il file, inviato come allegato SOAP, deve essere identificato secondo le regole di nomenclatura previste al precedente paragrafo 2.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), nell'area *Strumenti – Accredire il canale*

### **3.2 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP**

L'utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate su G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il Sistema Ricevente dispone di una porta di dominio qualificata su rete SPC secondo le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento per i servizi di cooperazione tramite porta applicativa.

Il servizio consente di trasmettere le fatture come file allegati ad una busta di e-gov; come per la modalità descritta al paragrafo 3.1, questa modalità permette la trasmissione di un solo file alla volta. La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Per instaurare una relazione di servizio tra i soggetti trasmittenti e il Sistema Ricevente è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio\_v1.1 consultabile all'indirizzo:

[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio\\_v1.1\\_0.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio_v1.1_0.pdf)

Il suddetto accordo di servizio è pubblicato nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), nell'area *Strumenti – Accreditare il canale*.

### **3.3 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP**

L'invio dei file al Sistema Ricevente, previo accordo con i soggetti interessati per disciplinare aspetti particolari di trasmissione, è possibile attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità, come la trasmissione o la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

La riservatezza è tutelata attraverso la crittografia dei singoli file trasmessi e attraverso il canale trasmissivo con protocollo FTP.

La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes.

Il singolo supporto non può contenere file compressi ma più file di tipo dati e/o di tipo comunicazione.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio*; tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema Ricevente ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche.

Per la determinazione del rispetto dei termini di trasmissione, si considererà la data di acquisizione del supporto all'interno del Sistema Informativo della fiscalità al netto del tempo intercorrente tra un prelievo ed il successivo (p.e. se il periodo è pari a 15 minuti i supporti acquisiti nei 15 minuti successivi alla scadenza del termine saranno considerati trasmessi nei termini).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), nell'area *Strumenti – Accreditare il canale*

### **3.4 INVIO TRAMITE INTERFACCIA WEB**

Tale modalità prevede l'utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet con protocollo HTTPS come trasporto, su canale cifrato TLS 1.2, disponibile su interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e Corrispettivi", al quale è possibile accedere dal sito internet dell'Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici. Tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare il file (la dimensione non può eccedere il limite di 5 megabytes).

### 3.5 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE NOTIFICHE DI ESITO

Le notifiche sull'esito dell'elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file. La notifica di esito, sia per i file *datifattura* sia per il file *comunicazione*, è costituita da un file XML (la cui struttura è dettagliata nel file *DatiFatturaMessaggi\_v2.0.xsd* disponibile nella sezione *STRUMENTI/SPECIFICHE TECNICHE/SPECIFICHE TECNICHE/MODELLI DI COMUNICAZIONE/* del sito dell'Agenzia delle Entrate) firmato elettronicamente, con firma XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità "enveloped", con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1.

Il file viene trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi.

In particolare:

- nel caso di cooperazione applicativa su rete internet (web services), l'accordo prevede l'esposizione, da parte del Sistema Ricevente, di un analogo servizio richiamabile dal trasmittente per richiedere l'invio della notifica come file XML in allegato al messaggio SOAP;
- nel caso di porte di dominio in ambito SPC, l'accordo prevede l'esposizione, da parte del Sistema Ricevente, di un analogo servizio richiamabile dal trasmittente per richiedere l'invio della notifica come file XML in allegato alla busta e-gov;
- nel caso di protocollo FTP, la notifica viene inoltrata dal Sistema Ricevente utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- nel caso di invio tramite interfaccia web, la notifica può essere recuperata accedendo all'area di monitoraggio dei flussi prevista sull'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e Corrispettivi".

*Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### *1. Trasmissione telematica dei dati*

- 1.1 Per l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni.
- 1.2 I dati da trasmettere sono quelli riportati nell'allegato "SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE" al presente provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione del singolo file – in formato XML – in relazione ai dati riguardanti i documenti di cui al precedente punto 1.1.

#### *2. Modalità di trasmissione dei dati delle fatture*

- 2.1 La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 1.2 è effettuata nelle

modalità descritte nell'allegato "MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI FATTURE" al presente provvedimento.

2.2 I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 possono non essere trasmessi ai sensi del punto 2.1. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, previsti al punto 1.2.

### 3. *Esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture*

3.1 L'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate.

3.2 L'opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio *on-line* presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

3.3 L'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

3.4 La revoca dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

#### *4. Termini per la trasmissione telematica dei dati*

4.1 I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 trasmettono i dati di cui al punto 1.2 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

#### *5. Messa a disposizione e trattamento dei dati*

5.1 I dati e le informazioni che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione in una sezione apposita, raggiungibile mediante autenticazione, del sito dell'Agenzia delle entrate, secondo l'allegato "MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI DATI" al presente provvedimento.

5.2 I dati e le informazioni acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.3 I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

5.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

## 6. *Sicurezza dei dati*

- 6.1 L'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato, ovvero mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- 6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

## 7. *Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche*

- 7.1 Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche allegate saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

## MOTIVAZIONI

L'articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 3 dell'articolo 1, stabilisce che i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. La medesima disposizione, inoltre, stabilisce che gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Sarà possibile trasmettere, attraverso il Sistema di Interscambio, anche fatture semplificate (art. 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) elettroniche secondo lo specifico formato allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, definisce le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

Inoltre, il provvedimento stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione, così come previsto sempre al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, consentendo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti

(Legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi, l'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'anno in cui ha inizio la trasmissione dei dati rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell'opzione. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Le modalità tecniche di trasmissione dei dati, così come quelle per la loro consultazione, sono definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e verranno consentite da canali telematici sicuri con l'Agenzia delle entrate.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

##### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

##### *b) Normativa di riferimento:*

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g);
- Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28/10/2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

*Firmato digitalmente*



*Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070*

## **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

*1. Informazioni da trasmettere ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”)*

1.1 Con riferimento a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, alle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture, i contribuenti trasmettono i seguenti dati riferiti al singolo documento:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;

- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.
- 1.2 Le regole di compilazione della comunicazione con cui sono trasmessi i dati di cui al punto 1.1 e le regole di compilazione della comunicazione opzionale con cui sono trasmessi i dati di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono quelle riportate nell'allegato al presente provvedimento "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – versione 1.1*" e sono adottate a decorrere dal 10 luglio 2017.
- 1.3 Fino al 10 luglio 2017, i dati di cui al punto 1.1 possono essere trasmessi secondo le regole di compilazione riportate nell'allegato "*Specifiche tecniche dati fattura*" al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070.
2. *Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA")*
- 2.1 È approvato l'allegato Modello "*Comunicazione liquidazioni periodiche IVA*" (di seguito "Modello") di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con le relative istruzioni, composto da:
- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  - il quadro VP.
- 2.2 Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato al presente provvedimento "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione*".
3. *Modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA*
- 3.1 La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui al precedente punto 1.1 e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni

periodiche IVA mediante il Modello di cui al precedente punto 2.1 è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le modalità descritte nell'allegato al presente provvedimento "*Modalità di trasmissione dati*".

- 3.2 La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 1.1 e del Modello di cui al precedente punto 2.1 è effettuata nei termini previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni.
- 3.3 I dati del Modello di cui al punto 2.1, una volta acquisiti, saranno resi disponibili al contribuente, nel proprio *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 3.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

#### 4. *Messa a disposizione delle risultanze dell'esame dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA*

- 4.1 I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" secondo l'allegato al presente provvedimento "*Modalità di consultazione dei dati*".
- 4.2 I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA nonché al fine della valutazione della capacità contributiva

dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

- 4.3 Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

## 5. *Trattamento dei dati*

- 5.1 I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
- 5.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

## 6. *Sicurezza dei dati*

- 6.1 L'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato ovvero mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- 6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, di identificazione, di autenticazione e di autorizzazione dei soggetti abilitati alla

consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

*7. Correzioni delle specifiche tecniche*

7.1 Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

*8. Modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070*

8.1 Al punto 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070 "Termini per la trasmissione telematica dei dati", dopo il punto 4.1, è inserito il seguente: "4.2 Per l'anno 2017, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018".

**MOTIVAZIONI**

L'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ha inserito – in tale ultima disposizione – un nuovo articolo 21-bis.

Il nuovo articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010 modifica il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l'Agenzia delle entrate e stabilendo la trasmissione telematica di alcuni dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione.

L'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78/2010, invece, introduce un adempimento comunicativo riguardante i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

Il presente provvedimento e i suoi allegati, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, definiscono le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse. In particolare, il provvedimento approva il Modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, il provvedimento stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA, così come previsto al comma 5 dell’articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 78/2010, consentendo di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA.

Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, viene stabilito che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione* dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità tecniche di trasmissione dei dati, così come quelle per la loro consultazione, sono definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e sono consentite da canali telematici sicuri con l’Agenzia delle entrate.

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con il relativo Modello, potrà essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato (articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

I termini di trasmissione sono quelli stabiliti dai citati articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78/2010.

I termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, definiti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, sono modificati per allinearli ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture di cui all’articolo 21 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Per il primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 127/2015 le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

*a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

*b) Normativa di riferimento:*

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
- Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Rossella Orlandi

*Firmato digitalmente*

***SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA  
COMPILAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE***

***VERSIONE 1.1***

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1. DATI DI TESTATA - <i>DatiFatturaHeader</i></b>	<b>5</b>
<b>2. DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – <i>DTE</i></b>	<b>6</b>
<b>3. DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – <i>DTR</i></b>	<b>13</b>
<b>4. DATI DI ANNULLAMENTO – <i>ANN</i></b>	<b>20</b>
<b>5. SCHEMA DEL FILE XML</b>	<b>22</b>
5.1    DatiFatturaHeader	23
5.2    DTE (dati fatture emesse)	24
5.2.1    DTE – CedentePrestatoreDTE	24
5.2.2    DTE – CessionarioCommittenteDTE	28
5.2.3    DTE – Rettifica	35
5.3    DTR (dati fatture ricevute)	35
5.3.1    DTR – CessionarioCommittenteDTR	36
5.3.2    DTR – CedentePrestatoreDTR	37
5.3.3    DTR –Rettifica	41
5.4    ANN (annullamento dati fatture)	41
<b>6. XSD E FORMATO TABELLARE</b>	<b>43</b>

## **INTRODUZIONE**

Il presente documento descrive le regole tecniche per la predisposizione del file XML dei dati delle fatture emesse e ricevute, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015 e dell'articolo 21 del decreto legge 78/2010, come modificato dal decreto legge 193/2016, articolo 4, comma 1.

Si compone di tre parti:

- nella Parte I per ciascun elemento informativo del file sono riportati la denominazione, il significato, l'elenco dei valori ammessi e le caratteristiche di utilizzo;
- nella Parte II i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica;
- nella Parte III viene riportato l'"XML Schema" (xsd).

## **PARTE I**

## 1. DATI DI TESTATA - *DATIFATTURAHEADER*

Questo blocco di dati si compone di tre elementi.

**ProgressivoInvio:** progressivo che il soggetto trasmittente può attribuire al file per una propria finalità di identificazione univoca. L'elemento non deve essere obbligatoriamente valorizzato.

**DatiDichiarante** (questo blocco va valorizzato solo se il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura non coincide con il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono)

**CodiceFiscale:** codice fiscale del soggetto che comunica i dati fattura.

**CodiceCarica:** codice riferito al soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura in relazione alla carica rivestita, desumibile dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

**IdSistema:** elemento riservato al Sistema nei casi di invio file tramite applicazione web; **non deve mai essere valorizzato dall'utente.**

## 2. DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – DTE

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture 'emesse' o a bollette doganali. Non vanno riportati, in questo blocco, i dati relativi alle 'autofatture', vale a dire a quelle fatture emesse dal cessionario/committente nei casi in cui non le abbia ricevute o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità. **La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.**

<CedentePrestatoreDTE>

**Identificativi Fiscali** (questo blocco va obbligatoriamente valorizzato per la parte relativa all'*IdFiscaleIVA* e opzionalmente per il *CodiceFiscale*)

**IdFiscaleIVA** (gli elementi di questo blocco, obbligatorio, consentono l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure della partita IVA con la quale sono fiscalmente identificati in Italia i soggetti residenti all'estero)

**IdPaese:** deve assumere il valore "IT".

**IdCodice:** numero di partita IVA del cedente/prestatore.

**CodiceFiscale:** numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Questo elemento è opzionale.

**Altri Dati Identificativi** (gli elementi che compongono questo blocco sono obbligatori per la parte denominazione-nome cognome; i dati relativi alla sede sono opzionali, mentre quelli riferiti alla stabile organizzazione e al rappresentante fiscale vanno valorizzati solo se presenti)

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Sede** (blocco opzionale; se valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo*, *CAP*, *Comune* e *Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

**Nazione:** codice della nazione.

**StabileOrganizzazione** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo*, *CAP*, *Comune* e *Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune.

**Nazione:** codice della nazione.

**RappresentanteFiscale** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cedente/prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi del DPR 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni)

**IdFiscaleIVA** (partita IVA del rappresentante fiscale)

**IdPaese:** deve assumere il valore "IT".

**IdCodice:** numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

#### <CessionarioCommittenteDTE>

Questo blocco può essere ripetuto, fino a un massimo di 1000 occorrenze, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti di cessionari/committenti diversi.

**IdentificativiFiscali** (in merito all'obbligo di valorizzazione di questo blocco occorre distinguere il caso di dati riferiti a fatture ordinarie, da quelli riferiti a fatture semplificate. Nel primo caso la valorizzazione è sempre obbligatoria, nel secondo caso lo è solo se non si è valorizzato il blocco *AltriDatIdentificativi*)

**IdFiscaleIVA** (la valorizzazione di questo blocco è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento *CodiceFiscale*; in altri termini, può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento *CodiceFiscale*; consente l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure dell'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese per i soggetti non residenti)

**IdPaese:** codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente.

**IdCodice:** numero di identificazione fiscale del cessionario/committente.

**CodiceFiscale:** la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella del blocco *IdFiscaleIVA* (può non essere valorizzato se

è valorizzato il blocco *IdFiscaleIVA*); consente l'inserimento del numero di codice fiscale del cessionario/committente.

**AltriDatIdentificativi** (in merito all'obbligo di valorizzazione di questo blocco occorre distinguere il caso di dati riferiti a fatture ordinarie, da quelli riferiti a fatture semplificate. Nel primo caso la valorizzazione è sempre obbligatoria, nel secondo caso lo è solo se non si è valorizzato il blocco *IdentificativiFiscali*)

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica (nel caso di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria). Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Sede** (obbligatorio se valorizzato il blocco *AltriDatIdentificativi*; al suo interno devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo*, *Comune*, *Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

**Nazione:** codice della nazione.

**StabileOrganizzazione** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla

stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo*, *CAP*, *Comune* e *Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo della stabile organizzazione del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune.

**Nazione:** codice della nazione.

**RappresentanteFiscale** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale)

**IdFiscaleIVA** (identificativo fiscale del rappresentante fiscale)

**IdPaese:** codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante.

**IdCodice:** numero di identificazione fiscale del rappresentante fiscale.

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**DatiFatturaBodyDTE** (blocco obbligatorio che, all'interno di ciascun blocco *CessionarioCommittenteDTE*, può essere replicato fino a un massimo di 1000 occorrenze, nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più documenti)

**DatiGenerali** (blocco obbligatorio che identifica il documento emesso)

**TipoDocumento:** tipologia della forma nella quale è emesso il documento al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).

**Data:** data del documento al quale si riferiscono i dati.

**Numero:** numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento al quale si riferiscono i dati.

**DatiRiepilogo** (blocco obbligatorio che può ripetersi più volte per ogni fattura fino a un massimo di 1000 occorrenze. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore di aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

**ImponibileImporto:** ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:

- o la base imponibile alla quale applicare l'IVA secondo l'aliquota indicata.
- o l'importo (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura).

Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

**DatiIVA** (dati relativi all'imposta)

**Imposta:** ammontare dell'imposta. Si può indicare in alternativa all'aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

**Aliquota:** aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all'imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

**Natura:** codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura.

**Detraibile:** contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

**Deducibile:** indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

### <Rettifica>

Questo blocco va valorizzato solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTE costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi.

**IdFile:** identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente con la notifica di esito<sup>1</sup>.

**Posizione:** posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti (individuati dal tag *DatiFatturaBodyDTE*) sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente. Ad esempio, ipotizzando che il file originario presenti 3 cessionari/committenti e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l'ordine in cui figurano all'interno del file XML.

---

<sup>1</sup> La notifica di esito è definita nel documento "Modalità di trasmissione dati"

### 3. DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – DTR

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture 'ricevute' e sottoposte a registrazione oppure alle 'autofatture', vale a dire a quelle fatture emesse e registrate dal cessionario/committente nei casi in cui non le abbia ricevute dal cedente/prestatore o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui al precedente paragrafo 2 e al successivo paragrafo 4.

<CessionarioCommittenteDTR>

**Identificativi Fiscali** (questo blocco va obbligatoriamente valorizzato per la parte relativa all'*IdFiscaleIVA* e opzionalmente per il *CodiceFiscale*)

**IdFiscaleIVA** (gli elementi di questo blocco consentono l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure della partita IVA con la quale sono fiscalmente identificati in Italia i soggetti residenti all'estero)

**IdPaese:** deve assumere il valore "IT".

**IdCodice:** numero di partita IVA del cessionario/committente.

**CodiceFiscale:** numero di codice fiscale del cessionario/committente. Questo elemento è opzionale.

**AltriDatiIdentificativi** (gli elementi che compongono questo blocco sono obbligatori per la parte denominazione-nome cognome; i dati relativi alla sede sono opzionali, mentre quelli riferiti alla stabile organizzazione e al rappresentante fiscale vanno valorizzati solo se presenti)

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Sede** (blocco opzionale; se valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, CAP, Comune e Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

**Nazione:** codice della nazione.

**StabileOrganizzazione** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, CAP, Comune e Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo della stabile organizzazione del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune.

**Nazione:** codice della nazione.

**RappresentanteFiscale** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi del DPR 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni)

**IdFiscaleIVA** (partita IVA del rappresentante fiscale)

**IdPaese:** deve assumere il valore "IT".

**IdCodice:** numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

<CedentePrestatoreDTR>

Questo blocco può essere ripetuto, fino ad un massimo di 1000 occorrenze, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture ricevute da parte di cedenti/prestatori diversi.

**IdentificativiFiscali** (la valorizzazione di questo blocco è sempre obbligatoria)

**IdFiscaleIVA** (consente l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure dell'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese per i soggetti non residenti)

**IdPaese:** codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore.

**IdCodice:** numero di identificazione fiscale del cedente/prestatore.

**CodiceFiscale:** la valorizzazione di questo elemento è opzionale; consente l'inserimento del numero di codice fiscale del cedente/prestatore.

**AltriDatiIdentificativi** (la valorizzazione è sempre obbligatoria)

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica (nel caso

di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria). Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Sede** (blocco obbligatorio; devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, Comune* e *Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

**Nazione:** codice della nazione.

**StabileOrganizzazione** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, CAP, Comune* e *Nazione*)

**Indirizzo:** indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

**NumeroCivico:** numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

**CAP:** Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

**Comune:** comune cui si riferisce l'indirizzo.

**Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune.

**Nazione:** codice della nazione.

**RappresentanteFiscale** (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cedente/prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale)

**IdFiscaleIVA** (identificativo fiscale del rappresentante fiscale)

**IdPaese:** codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante.

**IdCodice:** numero di identificazione fiscale del rappresentante fiscale.

**Denominazione:** ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

**Nome:** nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**Cognome:** cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

**DatiFatturaBodyDTR** (blocco obbligatorio che, all'interno di ciascun blocco *CedentePrestatoreDTR*, può essere replicato fino ad un massimo di 1000 occorrenze, nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più documenti).

**DatiGenerali** (blocco obbligatorio che identifica il documento ricevuto).

**TipoDocumento:** tipologia della forma nella quale è emesso il documento al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata). Per le cessioni a soggetti residenti in altro Stato dell'Unione Europea (elemento informativo *CedentePrestatoreDTR-IdentificativiFiscali-IdFiscaleIVA-IdPaese*

diverso da "IT" e contenente la sigla di uno degli altri Stati membri dell'UE) il *TipoDocumento* potrà assumere esclusivamente i valori "TD10", nel caso di acquisto di beni o "TD11" nel caso di acquisto di servizi.

**Data:** data del documento al quale si riferiscono i dati.

**Numero:** numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con '0'.

**DataRegistrazione:** data nella quale il documento al quale si riferiscono i dati è stato registrato dal cessionario/committente.

**DatiRiepilogo** (blocco obbligatorio che può ripetersi più volte, fino ad un massimo di 1000 occorrenze, per ogni fattura. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore di aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

**ImponibileImporto:** ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:

- o la base imponibile alla quale applicare l'IVA secondo l'aliquota indicata.
- o l'importo (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura).

Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

**DatiIVA** (dati relativi all'imposta)

**Imposta:** ammontare dell'imposta. Si può indicare in alternativa all'aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

**Aliquota:** aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all'imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

**Natura:** codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura.

**Detraibile:** contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

**Deducibile:** indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

### <Rettifica>

Questo blocco va valorizzato solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTR costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi.

**IdFile:** identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

**Posizione:** posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti (individuati dal tag *DatiFatturaBodyDTR*) sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente. Ad esempio, ipotizzando che il file originario presenti 3 cedenti/prestatori e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l'ordine in cui figurano all'interno del file XML.

#### 4. DATI DI ANNULLAMENTO – ANN

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui si voglia annullare i dati di una o più fatture inviati in precedenza. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.

**IdFile:** identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono annullare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

**Posizione:** posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di annullamento. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore. Ad esempio, ipotizzando che il file originario sia di tipo DTE e presenti 3 cessionari/committenti (oppure sia di tipo DTR con 3 cedenti/prestatori) e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l'ordine in cui figurano all'interno del file XML. Se questo elemento non è valorizzato, l'annullamento si intende riferito a tutti i documenti presenti nel file identificato dall'*IdFile*.


## **PARTE II**

## 5. SCHEMA DEL FILE XML

L' "XML Schema" è il linguaggio di descrizione del contenuto di un file XML; il suo scopo è definire quali elementi sono permessi, quali tipi di dati sono ad essi associati e quale relazione gerarchica hanno fra loro gli elementi del file. Ciò permette principalmente la validazione del file XML, ovvero la verifica che i suoi elementi siano in accordo con la descrizione in linguaggio XML Schema. Una XML Schema Definition (XSD) è un esempio concreto (instance) di schema XML scritto in linguaggio XML Schema

Si richiama l'attenzione su una regola generale da tener presente in fase di creazione del file XML: **i tag relativi ai campi che, nel rispetto delle regole di seguito esposte, si decide di non valorizzare, non devono essere presenti all'interno del file.**


Il file XML è interamente delimitato dall'elemento radice chiamato **DatiFattura** ed è composto da una sequenza di elementi complessi come si può vedere dalla figura che segue:



**Figura 1:** *Elemento radice Dati Fattura*

Si noti infine una particolarità grafica delle figure presentate di seguito: i riquadri a linea continua rappresentano elementi OBBLIGATORI, quelli a linea tratteggiata rappresentano elementi FACOLTATIVI.

## 5.1 DATIFATTURAHEADER



**Figura 2:** *Elemento DatiFatturaHeader*

L'elemento complesso **DatiFatturaHeader** contiene i campi seguenti:

**Progressivo Invio:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 10 caratteri.


**Dichiarante:** con la struttura *DichiaranteType* che si compone di

**CodiceFiscale:** formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

**CodiceCarica:** formato numerico; lunghezza compresa tra 1 e 2 caratteri. I valori ammessi sono quelli previsti nella tabella generale dei codici di carica di cui al modello IRAP.


**IdSistema:** formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

## 5.2 DTE (DATI FATTURE EMESSE)



**Figura 3:** *Elemento DTE*


### 5.2.1 DTE – CEDENTEPRESTATOREDTE



**Figura 4:** *Elemento CedentePrestatoreDTE*

L'elemento complesso **CedentePrestatoreDTE** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatIdentificativi**, descritti di seguito.

### 5.2.1.1 IdentificativiFiscali



**Figura 5:** Elemento *IdentificativiFiscali* del *CedentePrestatoreDTE*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliITType* che si compone di:


**IdFiscaleIVA:** con la struttura *IdFiscaleITType* che si compone di

**IdPaese:** sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code. Può contenere soltanto il valore "IT".

**IdCodice:** formato alfanumerico; lunghezza di 11 caratteri.

**CodiceFiscale:** formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

### 5.2.1.2 AltriDatIdentificativi



**Figura 6:** Elemento *AltriDatIdentificativi* del *CedentePrestatoreDTE*


Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoSedeType* che si compone di:

**Denominazione:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

**Nome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

**Cognome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

**Sede:** elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* che si compone dei campi seguenti



**Figura 7:** *Elemento Sede del CedentePrestatoreDTE*

**Indirizzo:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

**Numero Civico:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 8 caratteri.

**CAP:** formato numerico; lunghezza di 5 caratteri.


**Comune:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

**Provincia:** formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri.

**Nazione:** sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

**StabileOrganizzazione:** elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* già descritta sopra per l'elemento **Sede** al quale si rimanda.

**RappresentanteFiscale:** elemento complesso che utilizza la struttura *RappresentanteFiscaleITType* che si compone dei campi seguenti



**Figura 8:** *Elemento RappresentanteFiscale del CedentePrestatoreDTE*


**IdFiscaleIVA:** utilizza la struttura *IdFiscaleITType* già descritta al paragrafo 5.2.1.1 e alla quale si rimanda.

**Denominazione:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

**Nome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

**Cognome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.


## 5.2.2 DTE – CESSIONARIOCOMMITTENTEDETE



**Figura 9:** *Elemento CessionarioCommittenteDTE*

L'elemento complesso **CessionarioCommittenteDTE** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali**, **AltriDatIdentificativi** e **DatiFatturaBodyDTE** descritti di seguito.

### 5.2.2.1 IdentificativiFiscali



**Figura 10:** *Elemento IdentificativiFiscali del CessionarioCommittenteDTE*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura **IdentificativiFiscaliNoIVAType** che si compone di:


**IdFiscaleIVA:** con la struttura **IdFiscaleType** che si compone di

**IdPaese:** sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

**IdCodice:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 28 caratteri.

**CodiceFiscale:** formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

### 5.2.2.2 AltriDatIdentificativi



**Figura 11:** Elemento AltriDatIdentificativi del CessionarioCommittenteDTE

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoCAPType* che si compone di:

**Denominazione:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

**Nome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

**Cognome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

**Sede:** elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoNoCAPType* che si compone dei campi seguenti




Figura 12: Elemento Sede del CessionarioCommittenteDTE

**Indirizzo:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

**Numero Civico:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 8 caratteri.

**CAP:** formato numerico; lunghezza di 5 caratteri.


**Comune:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

**Provincia:** formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri.

**Nazione:** sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

**StabileOrganizzazione:** elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* già descritta per l'elemento **Sede** del paragrafo 5.2.1.2 al quale si rimanda.

**RappresentanteFiscale:** elemento complesso che utilizza la struttura *RappresentanteFiscaleType* che si compone dei campi seguenti



**Figura 13:** *Elemento RappresentanteFiscale del CessionarioCommittenteDTE*


**IdFiscaleIVA:** utilizza la struttura *IdFiscaleType* descritta al paragrafo 5.2.2.1 e alla quale si rimanda.

**Denominazione:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

**Nome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

**Cognome:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.


### 5.2.2.3 DatiFatturaBodyDTE



**Figura 14:** *Elemento DatiFatturaBodyDTE*

Il macroblocco **DatiFatturaBodyDTE** utilizza la struttura *DatiFatturaBodyDTEType* che si compone di:

**DatiGenerali:** elemento complesso che utilizza la struttura *DatiGeneraliType* che si compone dei campi seguenti



**Figura 15:** *Elemento DatiGenerali di DatiFatturaBodyDTE*

**TipoDocumento:** formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

<i>TD01</i>	Fattura
<i>TD04</i>	Nota di credito
<i>TD05</i>	Nota di debito


TD07 Fattura semplificata

TD08 Nota di Credito semplificata

**Data:** la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

**Numero:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 20 caratteri.

**DatiRiepilogo:** elemento complesso che utilizza la struttura *DatiRiepilogoType* che si compone dei campi seguenti



**Figura 16:** Elemento DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTE

**ImponibileImporto:** formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

**DatiIVA** che si compone di:

**Imposta:** formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

**Aliquota:** formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 6 caratteri.

**Natura:** formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:


<i>N1</i>	escluse ex art.15
<i>N2</i>	non soggette
<i>N3</i>	non imponibili
<i>N4</i>	esenti
<i>N5</i>	regime del margine / IVA non esposta in fattura
<i>N6</i>	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
<i>N7</i>	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

**Detraibile:** formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 6 caratteri.

**Deducibile:** formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

<i>S/</i>	spesa deducibile.
-----------	-------------------

### 5.2.3 DTE – RETTIFICA




**Figura 17: Elemento Rettifica**

Il macroblocco **Rettifica** utilizza la struttura *RettificaType* che si compone di:

**IdFile:** formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 18 caratteri.


**Posizione:** formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 7 caratteri.

### 5.3 DTR (DATI FATTURE RICEVUTE)



**Figura 18: Elemento DTR**


### 5.3.1 DTR – CessionarioCommittenteDTR



**Figura 19:** *Elemento CessionarioCommittenteDTR*

L'elemento complesso **CessionarioCommittenteDTR** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatilIdentificativi**, descritti di seguito.


#### 5.3.1.1 IdentificativiFiscali



**Figura 20:** *Elemento IdentificativiFiscali del CessionarioCommittenteDTR*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliITType* già descritta al paragrafo 5.2.1.1 al quale si rimanda.


### 5.3.1.2 AltriDatIdentificativi



**Figura 21:** *Elemento AltriDatIdentificativi del CessionarioCommittenteDTR*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura **AltriDatIdentificativiNoSedeType** già descritta al paragrafo 5.2.1.2 al quale si rimanda.


### 5.3.2 DTR – CEDENTEPRESTATOREDTR



**Figura 22:** *Elemento CedentePrestatoreDTR*

L'elemento complesso **CedentePrestatoreDTR** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali**, **AltriDatIdentificativi** e **DatiFatturaBodyDTR** descritti di seguito.

### 5.3.2.1 IdentificativiFiscali




**Figura 23:** *Elemento IdentificativiFiscali del CedentePrestatoreDTR*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliType* che si compone di:

**IdFiscaleIVA:** utilizza la struttura *IdFiscaleType* descritta al paragrafo 5.2.2.1 e alla quale si rimanda

**CodiceFiscale:** formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.


### 5.3.2.2 AltriDatIdentificativi



**Figura 24:** *Elemento AltriDatIdentificativi del CedentePrestatoreDTR*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoCAPType* già descritta al paragrafo 5.2.2.2 al quale si rimanda.


### 5.3.2.3 DatiFatturaBodyDTR



**Figura 25:** *Elemento DatiFatturaBodyDTR*

Il macroblocco **DatiFatturaBodyDTR** utilizza la struttura *DatiFatturaBodyDTRType* che si compone di:

**DatiGenerali:** elemento complesso che utilizza la struttura *DatiGeneraliDTRType* che si compone dei campi seguenti



**Figura 26:** *Elemento DatiGenerali di DatiFatturaBodyDTR*

**TipoDocumento:** formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

*TD01*          Fattura


TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di Credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi

**Data:** la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

**Numero:** formato alfanumerico; lunghezza massima di 20 caratteri.


**DataRegistrazione:** la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

**DatiRiepilogo:** elemento complesso che utilizza la struttura *DatiRiepilogoType* già descritta al paragrafo 5.2.2.3 al quale si rimanda.



**Figura 27:** Elemento DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTR


### 5.3.3 DTR –RETTIFICA



**Figura 28:** *Elemento Rettifica*

Il macroblocco **Rettifica** utilizza la struttura *RettificaType* già descritta al paragrafo 5.2.3 al quale si rimanda.

### 5.4 ANN (ANNULLAMENTO DATI FATTURE)



**Figura 29:** *Elemento ANN*

L'elemento complesso **ANN** si compone degli elementi seguenti:

**IdFile:** formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 18 caratteri.

**Posizione:** formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 7 caratteri.

### **PARTE III**

## 6. XSD E FORMATO TABELLARE

Nella sezione [STRUMENTI](#) - [SPECIFICHE TECNICHE](#) - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione del sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare:

- l'XML Schema Definition (XSD) che descrive il formato del file *datifattura*;
- la descrizione tabellare degli elementi informativi che compongono la struttura del file *datifattura* (*Rappresentazione tabellare .....*).

# CONVEGNO DELL'ODCEC DI CATANZARO DEL 3 MAGGIO 2017

## TRACCIA dell'Intervento del dr. GIUSEPPE IERACE

### LE COMUNICAZIONI IVA

#### COMUNICAZIONE DEI DATI IVA CON OPZIONE

**Norma di Legge:** Articolo 1, comma 3, del d.Lgs. 5.8.2015 n. 127

**Testo:** *“Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, **i soggetti passivi possono optare** per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.”*

**Provvedimento attuativo:** Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 modificato ed integrato con il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017.

**Termini dell'opzione:** Per il primo anno di applicazione, come sottolineato dal comunicato dell'Agenzia del 09 dicembre 2016, l'opzione poteva essere esercitata entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2017 e nei quattro successivi. A regime l'opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

**Revoca dell'opzione:** può essere esercitata solo in via telematica mediante apposita funzionalità presente all'interno del sito web dell'agenzia delle Entrate. La revoca va esercitata entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio stesso.

**Modalità dell'Opzione:** Sito Agenzia Entrate: [Home](#) - [Cosa devi fare](#) - [Comunicare dati - Fatture e corrispettivi](#) - Accedi ai servizi.

Per utilizzare questi servizi è necessario essere autenticati ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

**Incentivi per chi effettua l'opzione:** Art. 3 - *Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi: Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:*

*a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (nuova comunicazione trimestrale nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio);*

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (la comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino e i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea);

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) (i rimborsi Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 30);

d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, sono ridotti a due anni, termine così ampliato, rispetto all'anno di riduzione inizialmente previsto, dal decreto fiscale, n. 193 del 2016).

## **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DATI IVA**

**Norma di Legge:** articolo 4, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193

**Testo:** L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, **i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»

**Provvedimento attuativo:** Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017.

## **ELEMENTI COMUNI AI DUE ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE**

**Considerazioni generali:** le due norme prevedono la comunicazione dei medesimi dati. Tuttavia la Comunicazione Opzionale consente anche il conseguimento di effetti premiali mentre quella obbligatoria no.

Ciò è conseguenza della "stratificazione" delle norme di legge: il regime opzionale previsto dal D.Lgs. 157/2015 voleva indurre i contribuenti ad una collaborazione con il Fisco

finalizzata al recupero di evasione IVA e per questo la norma prevedeva dei premi. Il Legislatore, considerato che questa norma di collaborazione volontaria non aveva avuto effetto ha deciso di renderla obbligatoria per legge con il varo del D.L. 193/2016 che ha introdotto, altresì, l'obbligo di inviare periodicamente all'Erario le risultanze delle liquidazioni periodiche.

Essendo, quindi, i due adempimenti assolutamente identici in termini di dati da inviare è conveniente effettuare l'opzione volontaria in modo da potere usufruire del regime premiale previsto dal D.Lgs. 157/2015.

**Dati da trasmettere:** il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, punto 1.1, ha stabilito che i dati da trasmettere con riferimento a:

- a) fatture emesse nel corso del periodo d'imposta;
- b) fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) bollette doganali;
- d) note di variazione relative alle predette fatture,

siano per ciascun singolo documento:

1. i dati identificativi del cedente/prestatore;
2. i dati identificativi del cessionario/committente;
3. la data del documento;
4. la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
5. il numero del documento;
6. la base imponibile;
7. l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

**Termini dell'invio dei dati:** a regime entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Per l'anno 2017, il Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 ha stabilito che le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

**Modalità di trasmissione dei dati:** Le specifiche tecniche sono contenute nel Provvedimento Agenzia Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017 e prevedono la struttura tipica della Fatturazione Elettronica: formato XML, firma digitale, modalità di accettazione SDI, invio FTP o Web Services.

La Firma Digitale dei Flussi può essere effettuata con diverse modalità anche utilizzando il Desktop Telematico di Agenzia Entrate – Area Software.

**Occorre porre l'attenzione sul fatto che non è più previsto l'utilizzo del canale Entratel.**

Come previsto dal punto 1.3 del Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 fino al 10 luglio 2017, i dati possono essere trasmessi secondo le regole di compilazione riportate nell'allegato "Specifiche tecniche dati fattura" al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070. Successivamente a detta data con le regole del Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017

**Esenzione della trasmissione:** Possono non essere trasmessi, ai sensi del punto 2.1. del Provvedimento, i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55.

In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, previsti al punto 1.2. del Provvedimento stesso.

**Utilizzo dei dati trasmessi:** Oltre all'Agenzia delle Entrate che utilizza i dati per controllare gli adempimenti dei contribuenti i dati e le informazioni che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l'opzione in una sezione apposita, raggiungibile mediante autenticazione, del sito dell'Agenzia delle entrate, secondo l'allegato "MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI DATI" al Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016.

Il contribuente li potrà consultare nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" secondo l'allegato "Modalità di consultazione dei dati" al Provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017.

**Sanzioni:** articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000

## **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA**

**Norma di Legge:** articolo 4, comma 2, DL 22.10.2016 n. 193

**Testo:** Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (4) trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

**Provvedimento attuativo:** Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017.

**Termine per l'invio:** Già dal primo anno di applicazione, la comunicazione deve essere inviata con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (fa eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre, la quale deve essere inviata entro il 16 settembre di ogni anno).

Per il **2017**, dunque, l'invio deve essere effettuato entro:

- ✓ il 31 maggio 2017 per il primo trimestre;
- ✓ il 18 settembre 2017 per il secondo trimestre (il 16 settembre è sabato);
- ✓ il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre;
- ✓ il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.

**Modalità di trasmissione:** mediante il modello di Comunicazione approvato dall'Agenzia delle Entrate da inviare, **previa apposizione della Firma Digitale**, mediante i seguenti canali:

- ✓ sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite web service fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- ✓ sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito SPCoop;

- ✓ sistema di trasmissione dati fra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- ✓ sistema di trasmissione per via telematica attraverso l'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Non può essere utilizzato il servizio Entratel.

Le informazioni da trasmettere sono contenute nell'allegato al Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017 denominato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della Comunicazione", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

[Home](#) - [Documentazione](#) - [Provvedimenti, circolari e risoluzioni](#) - [Provvedimenti](#) - [2017](#) - [Marzo 2017](#) - [Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale](#) - Provvedimento del 27 marzo 2017 (pubblicato il 27/03/2017)..

**Utilizzo dei dati trasmessi:** Oltre all'Agenzia delle Entrate che utilizza i dati per controllare gli adempimenti dei contribuenti i dati e le informazioni che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Anche le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica sono consultabili con le medesime modalità.

**Criticità riscontrate dalla Categoria:** il nuovo obbligo comunicativo, previsto dall'art. 21-bis del DL 78/2010 per la generalità dei soggetti passivi IVA, è stato introdotto a partire dal 2017 (per effetto dell'art. 4, comma 2, del DL 193/2016) e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche, **mensili e trimestrali**. Sono esclusi dall'obbligo soltanto i soggetti già esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, nonché quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Gli aspetti che destano maggiore preoccupazione riguardano l'apposizione della **firma elettronica** sul file contenente i dati delle liquidazioni e l'**invio telematico** del medesimo, in quanto per tale adempimento non può essere utilizzato il servizio Entratel.

Il portale web dell'Agenzia impone agli operatori di inviare un file distinto per ciascun contribuente, circostanza che rappresenta "una criticità insormontabile per i professionisti". Per cui, l'utilizzo della modalità alternativa di **invio diretto** dei dati dal proprio software gestionale, tramite soggetto accreditato, risulterebbe l'unica concretamente praticabile.

Secondo il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti questo sistema comporta il sostenimento di costi aggiuntivi molto rilevanti, connessi all'acquisto e all'aggiornamento del software dedicato, che si avvicinano, in alcuni casi, ai mille euro l'anno.

Secondo Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware, la limitazione dell'invio singolo può essere superata perché alcuni software gestionali "automatizzano, in modo invisibile per l'intermediario, le code e le firme di tutte le aziende, e inviano da soli i file al portale". Quanto ai costi di questi software aggiuntivi lo stesso conferma che variano da 150 a 1.000 euro a seconda dei posti di lavoro attivati.

I commercialisti chiedono, comunque, di **uniformare** le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle tradizionalmente utilizzabili per gli altri adempimenti dichiarativi.

\*\*\*

Comunicato stampa CNDCEC 27.4.2017

**Commercialisti, costano fino a mille euro all'anno**

**Miani: "Per questo adempimento non è possibile utilizzare Entratel. Spese per software dedicato insostenibili per i nostri studi"**

"La trasmissione telematica delle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA**, adempimento che vede la sua prima scadenza il 31 maggio, necessita di un **software specifico** che potrebbe costare ai professionisti fino a **mille euro all'anno**. Una cifra abnorme e insostenibile per i nostri studi". E' quanto afferma il presidente dei commercialisti italiani, **Massimo Miani** che sottolinea come "questa situazione stia facendo montare nella categoria una grave e crescente insoddisfazione" e lancia un appello "affinché, al fine di non rendere gravoso l'adempimento, si tenti di uniformare le modalità di trasmissione telematica di questi modelli a quelle tradizionalmente in uso per gli altri adempimenti dichiarativi". "Gli aspetti che destano maggiore preoccupazione - spiega Miani - sono legati alla firma e soprattutto all'invio telematico dei modelli, in considerazione del fatto che la trasmissione seguirà una **strada del tutto nuova**, non essendo utilizzabile per questo adempimento il tradizionale servizio **Entrate**". "Utilizzando il portale web dell'Agenzia - prosegue il presidente dei commercialisti - **si impone l'invio di un distinto file per ciascun contribuente**. Ciò costituisce una criticità insormontabile per i professionisti". "La modalità alternativa di invio diretto dei dati dal **proprio software gestionale**, tramite **soggetto accreditato** - afferma Miani - risulta l'unica concretamente praticabile per i professionisti, ma comporta dei costi aggiuntivi notevolissimi per l'acquisto e l'aggiornamento del software dedicato, costi che in alcuni casi si avvicinano ai mille euro all'anno". Da qui l'invito dei commercialisti ad uniformare le modalità di trasmissione telematica delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA a quelle in uso per gli altri adempimenti.

**NOVITA' DL 24 aprile 2017 n. 50  
(c.d. "Manovra Correttiva")**

**RIEPILOGO**

**SPLIT PAYMENT**

**Articolo  
1**

Estensione del meccanismo dello *split payment*:

- a (in pratica) tutti i soggetti appartenenti alla **pubblica Amministrazione** (società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
- alle **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;
- alle **prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte**.

Le **disposizioni attuative** saranno contenute in un decreto del Ministero delle finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dal 24 aprile 2017.

Le nuove regole si applicano alle **operazioni** per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017**.

**DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE FATTURE**

**Articolo  
2**

Riduzione di **2 anni** del termine per operare la **detrazione** dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.

La nuova disposizione, infatti, riformula il **comma 1** dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, stabilendo che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può avvenire, al più tardi, **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto**.

Prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.

	La novella interviene altresì sull' <b>articolo 25</b> del decreto Iva prevedendo che le <b>fatture di acquisto</b> debbano essere <b>registrate</b> entro il <b>termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento</b> .
<b>VISTO DI CONFORMITÀ E COMPENSAZIONE</b>	
<b>Articolo 3</b>	<p>Riduzione da 15.000 a <b>5.000</b> euro del limite al di sopra del quale, ai fini della <b>compensazione</b>, è necessario il <b>visto di conformità</b>.</p> <p>La novella impatta sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull'Iva annuale.</p> <p>Inoltre, viene introdotto l'obbligo dell'utilizzo del <b>canale telematico</b> per ogni tipologia di <b>compensazione</b> riguardante i <b>soggetti titolari di partita Iva</b>, indipendentemente dall'importo.</p>

### **ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT**

Dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.

I nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre sottoinsiemi:

- a. enti e società appartenenti alla Pa (comma 1 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72);
- b. società controllate da Presidenza del Consiglio, ministeri ed enti territoriali (nuovo comma 1-bis);
- c. società quotate (lettera d del comma 1-bis). Del terzo gruppo fanno parte le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB. Con decreto Mef potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Altra novità deriva dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72, che oggi dispone che lo split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: il caso più frequente è quello dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma vi rientrano anche le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires.

Sotto il profilo operativo, lo split payment implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell'Iva: l'Iva continuerà a essere esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e dunque non genererà imposta da versare all'Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva a esigibilità immediata o differita, ma in regime di «scissione dei pagamenti». I destinatari delle fatture non dovranno versare l'Iva al fornitore ma all'Erario.

### **ESIGIBILITÀ IVA**

**La norma:** "1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta

*diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."*

Il diritto alla detrazione dell'Iva potrà, quindi, essere esercitato, non più fino all'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello relativo «all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità).

*"2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: ", ovvero" a "imposta." sono sostituite dalle seguenti: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno."*

Inoltre, i contribuenti dovranno annotare le fatture nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale il diritto alla detrazione è esercitato e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo periodo.

**Le motivazioni:** La restrizione del termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione, ridotto di ben due anni rispetto a quello previsto dall'art. 19 attualmente vigente, potrebbe trovare una spiegazione se collegata agli obiettivi di lotta all'evasione nel settore dell'IVA che il legislatore ha inteso perseguire attraverso le nuove comunicazioni periodiche introdotte dal DL 193/2016.

La strategia di riduzione del Tax Gap dell'IVA fondata sull'incrocio automatizzato dei dati di cessioni e acquisti trasmessi dai contribuenti, infatti, potrebbe essere resa parzialmente inefficace dalla discrasia, attualmente presente, nei termini di registrazione e, quindi, di comunicazione delle fatture da parte dei fornitori e da parte dei clienti. Di qui, presumibilmente, la necessità di uniformare i due momenti, evitando che la registrazione delle fatture da parte dell'acquirente in un termine più ampio rispetto a quello concesso al fornitore comporti la sistematica segnalazione di anomalie per puri disallineamenti di "competenza".

A prescindere dai motivi della modifica, la fissazione di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione è possibilità concessa agli Stati membri dalla Direttiva IVA 2006/112/CE (artt. 179 e 180), purché non sia violato, tra l'altro, il principio di effettività rendendo praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione (sentenza Corte Ue, cause riunite C-95/07 e C-96/07 Ecotrade, punto 46).

**Concetto di "esigibilità dell'Imposta":** L'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72 dispone che l'imposta diviene esigibile al momento di effettuazione dell'operazione e cioè al momento della consegna per i beni mobili, della stipula per gli immobili e del pagamento per le prestazioni di servizi.

**Dubbi su un potenziale contrasto col principio di effettività:** Per le operazioni successive all'entrata in vigore della nuova norma, il dubbio potrebbe sussistere, ad esempio, in caso di acquisti effettuati alla fine dell'anno, laddove la fattura del fornitore non pervenga prima della scadenza per presentare la dichiarazione IVA, attualmente 30 aprile, e alla stessa data del 30 aprile non siano ancora decorsi i termini per la regolarizzazione da parte dell'acquirente (art. 6, comma 8 del DLgs. 471/1997).

Inoltre, non sembra accettabile che la novità legislativa possa travolgere negativamente il diritto alla detrazione dell'IVA sorto anteriormente all'entrata in vigore della manovra correttiva ed esercitabile nei termini previsti dalle norme vigenti *ratione temporis*. È il caso

degli acquisti effettuati nel 2015 e nel 2016 per i quali, ad oggi, il diritto alla detrazione dell'imposta – sorto nel momento di effettuazione dell'operazione – può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA da presentare, rispettivamente, il 30 aprile 2018 e il 30 aprile 2019.

Tale conclusione parrebbe supportata anche dai principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento che non consentono alle disposizioni tributarie di avere effetto retroattivo (art. 3 dello Statuto del Contribuente).

Resta comunque il fatto che, con l'entrata in vigore della modifica, i contribuenti dovranno prestare maggiore attenzione ai tempi di ricezione e registrazione delle fatture d'acquisto per non perdere il diritto alla detrazione dell'IVA.

È poi da valutare la possibilità, introdotta dal DL 193/2016, di presentare dichiarazione integrativa "a favore" fino alla scadenza dei termini dell'accertamento, includendo in essa acquisti eventualmente "sfuggiti" nella dichiarazione originaria.

La questione, infatti, va affrontata anche sotto il profilo degli obblighi di registrazione delle fatture nei registri IVA e non senza aver condotto qualche riflessione sull'effetto che si avrebbe sui termini di decadenza del diritto alla detrazione.

Peraltro, considerate le recenti modifiche apportate prima dalla L. 190/2014 e poi dal DL 193/2016, in virtù delle quali è stata eliminata, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma unificata con la dichiarazione dei redditi, il tempo a disposizione dei soggetti passivi IVA per l'esercizio della detrazione IVA risulta sensibilmente ridotto.

Infatti, la dichiarazione IVA relativa al 2017 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2018, per cui la detrazione dell'imposta assolta sulle operazioni di acquisto per le quali il momento di esigibilità è sorto nel corso del 2017 dovrebbe essere esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Questo nuovo termine potrebbe rendere difficile l'esercizio del diritto alla detrazione in alcune circostanze nelle quali potrebbero non esserci i tempi tecnici per l'iter di approvazione delle fatture (ad esempio, le fatture che hanno generato contestazioni legali oppure le fatture connesse alle note spese dei dipendenti, che richiedono autorizzazioni interne alle aziende).

Si rileva, oltretutto, la necessità di definire un chiaro regime transitorio, giacché le novità del DL 50/2017, in vigore da ieri, potrebbero in linea teorica avere effetti "restrittivi" anche sul diritto alla detrazione relativo ad acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Come conseguenza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione, il decreto allinea anche i termini di registrazione delle fatture d'acquisto ex art. 25 del DPR 633/72, imponendo anche in questo caso come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione del documento.

**Le conseguenze sulle note di variazione:** A fronte del nuovo quadro normativo, delineato dal DL 50/2017, infine, dovrà essere valutato l'impatto sui termini di emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (ris. 18 marzo 2002 n. 89), una volta sorto il diritto alla rettifica dell'operazione, la nota di variazione deve comunque essere emessa entro il termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA (all'epoca della risoluzione, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo).

I tempi verranno, quindi, a ridursi anche in questo caso, considerato che il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione viene ridotto alla dichiarazione relativa all'anno nel quale è sorto il diritto.

**Considerazioni generali:** la norma introdotta crea problemi di interpretazione. E' bene attendere le interpretazioni ufficiali dopo la conversione del Decreto Legge.

**Aliquote IVA:** l'art. 9 del DL 50/2017 ha rimodulato gli aumenti delle aliquote IVA previsti a partire dal prossimo anno (art. 1 comma 718 della L. 190/2014), stabilendo, in primo luogo, un aumento più graduale per l'aliquota IVA del 10%. Questa sarà innalzata all'11,5% a partire dal 2018, al 12% dal 2019 e, infine, al 13% dal 2020. Resta fermo, invece, per l'aliquota IVA ordinaria, l'aumento di 3 punti percentuali (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. Tuttavia, per gli anni successivi, la stessa aliquota verrà innalzata al 25,4% dal 2019, per poi essere ridotta al 24,9% dal 2020 ed essere nuovamente aumentata fino alla misura del 25% dal 2021

\*\*\*

### **VINCOLI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA**

Il DL 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") prevede l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

**Vincoli all'utilizzo – Visto di Conformità:** attraverso la modifica dell'art. 1 comma 574 della L. 147/2013, viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è subordinato all'apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).

Detto intervento normativo riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e alle ritenute alla fonte. Riguardo a queste ultime, peraltro, l'eliminazione del riferimento all'art. 3 del DPR 602/73 dalla lettera del citato art. 1 comma 574 del L. 147/2013 comporta l'estensione del suddetto obbligo a qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte.

Ulteriormente, per effetto della modifica all'art. 10 comma 1 lett. a) del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.

**Rimborsi di Crediti IVA Trimestrali:** le novità normative in esame non influenzano la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall'importo, non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 1/2010 n. 1, § 2.2).

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

Le novità normative introducono, inoltre, un regime specifico nel caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati. In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

**Modalita' di compensazione F24:** Gli F24 a zero, sia per i titolari di partita Iva, che per i privati continuano a poter essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell'agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» (disciplinato da apposita convenzione con l'agenzia delle Entrate) e del servizio «F24 addebito unico» (provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007). **Per gli F24 con saldo positivo contenenti crediti utilizzati in compensazione,** con saldo finale maggiore di zero, a seguito dell'introduzione delle nuove regole è ora necessario distinguere fra privati e partite Iva.

Per i titolari di P.IVA, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). Per gli F24 senza compensazioni, i contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).

Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

**Presentazione delle dichiarazioni:** Per quanto attiene i crediti IVA la dichiarazione deve essere presentata prima della compensazione. Quindi sarà possibile compensare il credito solo previa presentazione della dichiarazione che deve avere il Visto di Conformità. Presumibilmente poiché il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 aprile a regime i crediti IVA potranno essere compensati a partire dalla data del 16 maggio. Per la compensazione dei crediti diversi dall'IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione.

**Decorrenza:** In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.

**Sanzioni:** Il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell'ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento. Inoltre, è stata vietata la procedura della compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati.

**Start up Innovative:** La suddetta soglia è stata, tuttavia, mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative, di cui all'art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25 (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7-bis del DL 78/2009).

## **SOGGETTI ABILITATI A RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 241/97, possono rilasciare il visto di conformità;

1. il dottore commercialista o esperto contabile abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
2. il consulente del lavoro;
3. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria.

Sono esclusi e **non possono rilasciare il visto di conformità** i soggetti diversi dai **“professionisti”** di cui sopra, anche se abilitati ad Entratel:

- a. soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale (centri elaborazione dati, ecc.);
- b. iscritti negli Albi dei dottori agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (DM 19/4/2001);
- c. iscritti nel registro dei revisori contabili e gli iscritti negli Albi degli avvocati (DM 12/7/2000);
- d. cd. “tributaristi” non iscritti nei ruoli della CCIAA al 30/09/93 (sent. del Consiglio di Stato n. 6028/2012).

Per potere rilasciare il visto di conformità l'art. 21 del D.M. n. 164/1999, prevede che i professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità devono darne **comunicazione preventiva** alla **Direzione Regionale** competente in ragione del domicilio fiscale, riportando alcune informazioni essenziali:

1. dati anagrafici, i **requisiti professionali**, il numero di codice fiscale e partita Iva;
2. il domicilio ed altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
3. la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, dell'organo sindacale.

Inoltre, alla comunicazione deve essere allegata la **dichiarazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alle seguenti circostanze:

- a. l'insussistenza di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'ordine di appartenenza;
- b. il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, co. 1, del DM n. 164/1999;
- c. le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (che può essere effettuata o tramite la propria abilitazione, oppure mediante una associazione professionale o società di servizi);
- d. la garanzia assicurativa, da produrre integralmente, in originale o copia conforme, che deve essere riservata all'attività di assistenza fiscale e fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore. La circolare ministeriale n. 28/E del 25 settembre 2014 stabilisce che *“il massimale della polizza, come stabilito dall'articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate, e comunque, non deve essere inferiore ad euro 1.032.913,80”*